

ALLEGATO

SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) E NEOMAGGIORENNI

Periodo dal ----- al -----

L’anno _____ il giorno _____ il mese _____, in Trieste nella residenza Municipale

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ (esecutiva in data _____) a firma del Direttore del Servizio Sociale comunale è stato approvato l’Albo dei fornitori di servizi d’accoglienza in favore di minori stranieri non accompagnati (MSNA) e neomaggiorenni, rintracciati sul territorio comunale;

suddetto Albo in cui si ammetteva _____ in qualità di soggetto gestore del servizio, è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Trieste;

tutto ciò premesso e considerato

tra il Comune di Trieste, di seguito denominato Comune, rappresentato dal dott. _____ - Direttore del Servizio Sociale comunale - domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza dell’Unità d’Italia n. 4, il quale interviene e stipula in rappresentanza del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell’articolo 107, comma 3, lettera c), del D.L.gs. n. 267 del 18.8.2000 e dell’articolo 82 del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta;

e _____
(di seguito denominato Ente Gestore) rappresentato, ai fini del presente atto, nella sua qualità di legale rappresentante dal/dalla _____ nato/a a _____, il _____, domiciliato/a per la carica presso la sede legale e amministrativa _____ - via _____, _____ (Codice fiscale personale _____ Codice fiscale e Partita IVA dell’impresa _____);

si conviene e stipula quanto segue:

ART. I - FINALITA' E OGGETTO DEI SERVIZI

Il presente atto riguarda l'affidamento del servizio di accoglienza, in comunità per l'integrazione sociale e socioculturale e/o alloggio ad alta autonomia, a favore di minori stranieri non accompagnati (MSNA) e neomaggiorenni, rintracciati sul territorio comunale.

Le prestazioni e gli standard strutturali, organizzativi e metodologici richiesti per l'espletamento dei servizi sono disciplinati dal "Regolamento per la disciplina delle

procedure di autorizzazione, vigilanza e accreditamento delle strutture residenziali, semiresidenziali e a ciclo diurno che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie a favore di minori, in attuazione degli articoli 31 e 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (*Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*) destinate anche all'accoglimento di minori stranieri non accompagnati come dall'Art. 3 comma 1, lettera c) e neomaggiorenni in proroga amministrativa come dall'Art. 3 comma 2, lettera b)" emanato dal Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia con Decreto n. 0158/2022, qui integralmente richiamato.

ART. 2 - DESTINATARI DEI SERVIZI

Sono beneficiari del servizio i minori stranieri non accompagnati di età compresa tra i 14 e i 17 anni, ed eventualmente dal compimento dei 18 anni fino al compimento dei 21 anni in caso di prosieguo amministrativo.

ART. 3 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune di Trieste, nell'ambito delle competenze attribuite dalla normativa statale e regionale garantisce:

- la valutazione e la presa in carico della situazione attraverso l'intervento del Servizio sociale professionale;
- le funzioni di attivazione degli interventi, vigilanza e controllo sull'andamento del servizio, sulla regolarità delle prestazioni erogate.

ART. 4 - DURATA DEL SERVIZIO

L'Ente Gestore, inserito nell'Albo, dovrà garantire il servizio per il periodo dal _____ al _____, salvo eventuale proroga di ulteriori ____ mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 120, comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il contratto potrà essere, nel caso in cui il responsabile del procedimento ne ravvisi la convenienza e l'opportunità prima della scadenza del contratto, rinnovato per una sola volta, per una durata massima di ____ mesi. A tal fine le parti stipuleranno un nuovo contratto, accessorio al contratto originario, di conferma o di modifica delle parti non più attuali, nonché per la disciplina del prezzo e della durata.

ART. 5 - ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E PERSONALE

Le parti danno atto che il servizio d'accoglienza in oggetto verrà svolto tenendo conto delle modalità previste dal Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione FVG n. 0158/2022, qui integralmente richiamato.

Al fine di poter garantire un'adeguata accoglienza ai minori il servizio deve assicurare una serie di interventi volti a garantire uno standard di qualità di vita adeguato per la salute e il sostentamento dei minori il cui contenuto minimo è così individuato:

- a) vitto degli ospiti: mediante un adeguato trattamento alimentare (colazione,

- pranzo, cena) rispondente ai comuni standard igienici nonché a quelli dietologici riferiti alla fascia di età del minore con particolare riguardo ad eventuali condizioni fisiologiche e patologiche dell'ospite, nonché nel rispetto delle identità religiose di ciascuno di essi;
- b) fornitura di biancheria intima e vestiario in misura sufficiente e adeguata, comprensiva di servizio di lavanderia e stireria;
 - c) erogazione di prodotti per l'igiene personale in misura sufficiente e adeguata alle esigenze dei beneficiari;
 - d) assistenza linguistica e culturale con possibilità dell'ausilio di mediatori culturali al fine di offrire al minore la possibilità di esprimersi nella propria lingua;
 - e) predisposizione, in raccordo con il competente servizio sociale e il tutore del minore (qualora nominato), di un progetto socio-educativo individualizzato formulato tenendo presente il supremo interesse del minore, il suo progetto migratorio le sue aspettative e le sue competenze pregresse;
 - f) istruzione, formazione e socializzazione degli ospiti;
 - g) trasporto degli ospiti;
 - h) sostegno e accompagnamento per l'accesso ai servizi socio-sanitari comprendente l'individuazione del medico di medicina generale, l'accompagnamento presso le strutture sanitarie per screening sanitario di primo ingresso, l'accompagnamento presso le strutture sanitarie per prestazioni urgenti, il sostegno socio-psicologico, l'erogazione di farmaci qualora gli stessi siano prescritti con regolare ricetta.

L'Ente Gestore dovrà inoltre garantire il servizio attraverso un'equipe educativa composta da varie figure professionali, tra cui:

- personale in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente (educatori professionali);
- personale in possesso di laurea in discipline umanistiche (a titolo esemplificativo: scienze dell'educazione e della formazione primaria, mediazione linguistica e culturale, servizio sociale, psicologia, sociologia, scienze politiche);
- personale in possesso di diploma rilasciato da istituti superiori ad indirizzo sociopsico-pedagogico, dotato di adeguata esperienza nell'ambito dei servizi socio educativi e di integrazione socioculturale.

All'interno della comunità per l'integrazione sociale e socioculturale, oltre ai servizi minimi di accoglienza di cui sopra, devono essere assicurate le seguenti attività:

- a) recupero e/o potenziamento delle risorse individuali del minore allo scopo di favorire il processo di crescita;
- b) orientamento e tutela legale: supporto nell'espletamento delle procedure di identificazione, del rilascio del permesso di soggiorno;
- c) verifica della presenza di parenti e collaborazione per l'eventuale avvio delle procedure di ricongiungimento familiare;
- d) assistenza psicologica e sanitaria di base. Sono escluse le attività di risposta a bisogni caratterizzati da alto carico socio sanitario;
- e) misure di supporto, presa in carico e riabilitazione di condizioni di vulnerabilità o di necessità particolari (disagio psicologico, vittime di tratta, torture, violenza);

- f) assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- g) insegnamento della lingua italiana anche in raccordo con i piani regionali per la formazione civico-linguistica;
- h) formazione secondaria e/o professionale;
- i) collocamento in attività lavorative in apprendistato e/o in tirocini;
- j) inserimento in contesti e attività socializzanti e per il tempo libero.

Per l'espletamento del/i servizio/i l'Ente Gestore deve mettere a disposizione personale dipendente e stabile in possesso dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento del/i servizio/i. Può, altresì, avvalersi di volontari, di cui ne curerà l'inserimento nelle attività anche mediante adeguati interventi formativi. Dette figure non possono sostituire il personale educativo.

L'Ente Gestore al momento dell'avvio del servizio è tenuto a trasmettere al Comune l'elenco nominativo del personale impiegato, nonché i relativi titoli di studio posseduti con indicazione puntuale delle qualifiche possedute e dell'inquadramento contrattuale.

Tale elenco dovrà essere tempestivamente e costantemente aggiornato in caso di avvicendamenti di personale anche per sostituzioni temporanee.

Gli operatori impiegati avranno rapporti di lavoro esclusivamente con l'Ente Gestore che assicurerà nei loro confronti la piena applicazione dei C.C.N.L. vigenti e, pertanto, nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con il Comune di Trieste, restando quindi ad esclusivo carico dell'Ente Gestore tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

L'Ente Gestore si impegna ad esercitare, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento del servizio da parte del personale impiegato.

L'Ente Gestore è tenuto alla tempestiva sostituzione del personale impiegato eventualmente non più in possesso dei prescritti requisiti, anche su richiesta del Comune di Trieste.

L'Ente Gestore ed il personale addetto sono tenuti alla massima riservatezza in relazione ai dati personali riguardanti gli utenti secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia (Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 e Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive mm. e ii.), secondo quanto disposto nell'allegato__al presente schema di contratto.

Il personale in servizio è tenuto a rispettare le consuete norme di educazione che definiscono i criteri di un comportamento civile e di correttezza nel lavoro. In particolare il rapporto con gli utenti deve essere improntato al rispetto della loro dignità ed ispirato a principi di solidarietà umana e cortesia nell'approccio e l'aspetto deve essere sempre decoroso, pulito e ordinato.

Il personale impiegato dovrà esibire, costantemente, una tessera di riconoscimento di cui all'articolo 6 della Legge 123/2007.

L'Ente Gestore si impegna a nominare un Referente per il servizio che si rappresenterà con il Comune per la gestione dello stesso. Tutte le contestazioni riguardanti l'esecuzione del servizio ed ogni altra incombenza prevista dal presente Disciplinare fatte in contraddittorio con il Referente si intendono fatte direttamente all'Ente Gestore.

L'Ente Gestore si impegna inoltre a predisporre un report mensile a consuntivo

dell'attività espletata, da consegnare al Referente del servizio, in linea con le modalità di esecuzione del servizio.

L'Ente gestore almeno ____ mesi del compimento della maggior età del minore interessato si impegna a darne segnalazione all'Amministrazione Comunale. Il Comune valuterà i risultati del percorso formativo e di inserimento sociale fino ad allora raggiunti e, qualora la valutazione sia positiva, avvierà il procedimento per l'informazione del Tribunale per i Minorenni di Trieste nonché il Ministero competente.

L'Ente Gestore, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 39/2014 in ordine all'attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, deve dichiarare che nessuno dei componenti del personale impiegato nello svolgimento del/i servizio/i è incorso in condanne per alcuno dei reati indicati all'articolo 25-bis, D.P.R. 14 novembre 2022 n. 313.

ART. 6 - OBBLIGHI DELL'ENTE GESTORE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

Ai sensi dell'articolo 11 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, al personale impiegato nei servizi oggetto del presente atto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'appaltatore anche in maniera prevalente.

L'adempimento di tale obbligo dovrà essere comprovato dall'Ente Gestore mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000. La responsabilità per le contribuzioni e le retribuzioni, oltre che dell'Ente Gestore, resta in solido all'Amministrazione comunale, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, così come previsto dall'articolo 1 comma 911 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007).

Ai sensi dell'articolo 11, c. 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del progetto inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Ente Gestore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore.

Il Comune, fatto salvo l'obbligo previsto dall'articolo 119, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023, provvederà ad acquisire d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) dagli Istituti o dagli Enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

Ai sensi dell'articolo 11, c. 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a

personale dipendente dell'appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Comune del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'Ente Gestore è tenuto, altresì, all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, previdenziali ed assistenziali e di tutela della sicurezza ed igiene del lavoro nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori. L'Ente Gestore si impegna a trasmettere all'Amministrazione l'elenco completo dei nominativi del personale impiegato nell'espletamento del/i servizio/i e ad esibire a richiesta gli estratti delle relative buste paga ed i modelli DM 10 dell'INPS.

Il Comune ha comunque facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia del presente contratto all'Intendenza di Finanza, all'Ispettorato del Lavoro, all'INPS, all'INAIL ed ad ogni altro Ente che possa averne interesse.

Del contenuto del presente articolo è fatto obbligo all'Ente Gestore di darne notizia scritta a tutto il personale.

ART. 7 - CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI

Il corrispettivo pro-capite, pro-die per l'erogazione del servizio di accoglienza a favore di minori stranieri non accompagnati (MSNA) o neomaggiorenni viene convenuto tra le parti in € _____ iva esclusa, corrispondenti alla retta per ogni giornata di effettiva presenza del minore nella struttura.

Le giornate di effettiva presenza saranno conteggiate dalla data riportata sul verbale di affidamento del minore alla struttura di accoglienza fino al giorno antecedente al compimento del 18esimo anno d'età. Fatto salvo il caso in cui, per effetto dell'applicazione dell'art. 13, comma 2 della L. 7 aprile 2017 n. 47, il Tribunale per i Minorenni disponga la prosecuzione dell'affidamento del minore anche nel periodo successivo al compimento della maggiore età e venga accertata, nel superiore interesse del minore stesso, da parte del competente Servizio Sociale d'intesa con il Tutore del minore, la necessità di prolungare il suo percorso di inserimento sociale nella medesima struttura che lo ospita al raggiungimento della maggiore età.

Per ogni giornata di presenza si intende l'accoglienza del minore presso la struttura indipendentemente dal numero di ore di effettiva permanenza.

Il corrispettivo è dovuto nella misura del ____% nel caso di assenza autorizzata del minore dalla struttura per il periodo di "vacanza breve", temporanea permanenza fuori sede a seguito di assenza per stages o corsi di formazione fuori sede e eventuali ricoveri ospedalieri.

Dalla retta sono escluse le spese sanitarie di natura eccezionale necessarie per fronteggiare gravi stati patologici o eventi infortunistici gravi per i quali la struttura di accoglienza è tenuta a presentare al Comune una richiesta di intervento corredata da adeguata documentazione sanitaria. Il Comune, di volta in volta provvederà a valutare

l'intervento e, in caso di approvazione dello stesso, a inviare idonea autorizzazione alla struttura affinché la stessa provveda all'intervento sanitario richiesto. Il Comune, a fronte di idonea documentazione contabile attestante la spesa sostenuta dalla struttura, provvederà al rimborso, trattandolo come spesa per prestazioni aggiuntive di natura straordinaria, da sostenersi comunque entro il limite massimo del quinto d'obbligo contrattuale.

Nel caso in cui venga disposto il trasferimento del minore in altra struttura indicata dal Comune di Trieste imputabile a ragioni connesse allo sviluppo del progetto educativo del minore stesso, ovvero a sopravvenute altre necessità, la struttura di destinazione dovrà farsi carico del trasferimento. Qualora tra la struttura di provenienza e quella di destinazione intercorra una distanza superiore ai ____km dovrà essere concordato tra le strutture un luogo intermedio di incontro, la giornata del trasferimento, inoltre, verrà contabilizzata da parte della struttura che accoglie il minore.

Il corrispettivo è corrisposto a copertura di tutte le spese per le prestazioni di cui all'art. 5 e quindi deve intendersi omnicomprensivo delle stesse, fatte salve eventuali altre voci di spesa non incluse e necessarie per la realizzazione del progetto individualizzato ed indicate nell'istanza di inserimento nell'Albo e hanno validità per l'intero periodo contrattuale.

Eventuali variazioni conseguenti all'ampliamento o alla riduzione degli interventi, che dovessero rendersi necessarie durante il periodo di validità dell'appalto, potranno essere richieste in qualsiasi momento dall'Amministrazione con ordine scritto, fino ad 1/5 in più o in meno, con proporzionale variazione dell'importo, senza che per ciò l'Ente Gestore possa pretendere compensi, risarcimenti o indennizzi di sorta.

Ai sensi dell'articolo 120, c. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 si dispone che, in caso di aumento della domanda dovuto all'incremento dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o comunque dei msna presi in carico, le prestazioni oggetto del contratto potranno essere incrementate fino al 50% del valore iniziale.

Il servizio oggetto del presente contratto non necessita della redazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) ed i costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze sono pari ad euro zero, in quanto trattasi di servizio per il quale non sono previsti contatti rischiosi tra il personale della stazione appaltante e quello del prestatore.

ART. 7 BIS – REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 60 d.lgs 36/2023, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice elaborato dall'ISTAT di variazione dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie (entro il limite degli indici FOI).

La revisione del corrispettivo, in aumento o diminuzione, è ammessa dopo il

primo anno di durata del presente contratto, in caso di rinnovo, e deve essere richiesta dall'Ente Gestore che intenda beneficiarne.

Il Comune, verificata l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'Ente Gestore e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, disporrà l'adeguamento dal 1 del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

ART. 8 - PAGAMENTI

Il pagamento per il corrispettivo del/i servizio/i avverrà con cadenza mensile e comunque entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura.

La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico, riscontrata regolare e conforme alle prestazioni eseguite previo accertamento della regolarità contributiva.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'Ente Gestore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi è determinato in conformità a quanto disposto dall'articolo 1284 del Codice civile vigente alla data di pubblicazione del bando di gara.

La liquidazione dei corrispettivi avverrà previo controllo, da parte dell'Amministrazione, del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali da parte dell'Ente Gestore.

Ai fini della verifica circa il puntuale assolvimento degli obblighi contrattuali, l'Ente Gestore è tenuto altresì a predisporre apposita scheda di rendiconto degli interventi effettuati.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopradetti, l'Ente Gestore non potrà opporre eccezione all'Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

Ciascuna fattura, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, deve essere emessa al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10 e deve obbligatoriamente riportare il numero della Determinazione Dirigenziale di affidamento del servizio_____ e il seguente Codice Identificativo Gara (CIG)

Nel corpo della fattura elettronica vanno, altresì, indicati:
(tutti gli elementi riconducibili al contratto e/o all'ordine di acquisto, compresa una puntuale e comprensibile descrizione del bene o servizio, i dati del provvedimento di impegno di spesa); se si tratta di nota di accredito, la fattura che con essa viene stornata in tutto o in parte.

Nel campo <EsigibilitàIVA> del tracciato xml della fattura elettronica andrà inserita la lettera **“S”** che individua il meccanismo della scissione; qualora ricorrano i presupposti di legge per il non assoggettamento al meccanismo citato, resta a carico del fornitore indicare nel campo apposito i relativi **riferimenti normativi** (quali, a mero titolo di esempio, i regimi speciali c.d. monofase dell'articolo 74 DPR 633/72, o del margine di cui all'articolo 36 D.L. 41/1995, o di cui alla Legge 398/91 per le associazioni culturali).

Per agevolare la distribuzione delle fatture elettroniche tra i Dipartimenti, Servizi ed Uffici in cui è suddiviso il Comune di Trieste, si richiede di compilare anche il

campo del tracciato della fattura elettronica <Causale> presente nei Dati Generali Documento anteposando alla descrizione della causale vera e propria e separato da questa con il carattere speciale Pipe: | il seguente codice **SOCIA**.

ART. 9 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Ente Gestore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'articolo 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente atto, tra l'ente gestore e i subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'Ente Gestore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 136/2010 con accredito sui conti correnti che l'Ente Gestore ha indicato come conti correnti dedicati, indicando, altresì, il soggetto delegato ad operare sui suddetti conti correnti dedicati.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente servizio costituisce, ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 10 - GARANZIA

AA garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, la garanzia definitiva è calcolata in rapporto percentuale in base ai criteri stabiliti dall'articolo 117 del D.Lgs 36/2023 ed è definita quindi in ragione di euro _____ pari al 10% dell'importo contrattuale (al netto dell'IVA ed al lordo degli oneri per la sicurezza).

A tale fine l'Ente Gestore ha (IN ALTERNATIVA)

- costituito la cauzione in contanti con bolletta n. _____ del _____;
- costituito la cauzione in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Comune di Trieste;
- prodotto la fideiussione bancaria/polizza fideiussoria assicurativa n. _____ rilasciata dalla _____ Agenzia di _____ in data _____ conservata in atti, redatta secondo le modalità indicate nel D.M. 123/2004

La garanzia, in qualunque forma prestata, deve coprire l'intero periodo di validità del contratto e cessa di avere effetto solo dopo che sia stata accertata la completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento fatto salvo il diritto del Comune di Trieste al risarcimento dei danni e le eventuali ulteriori conseguenze di legge a carico dell'aggiudicatario.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Ente Gestore, la garanzia verrà incamerato dall'Amministrazione a titolo di risarcimento, salva la facoltà della stessa di richiedere il risarcimento dei maggiori danni.

ART. 11 - ERRORE PROFESSIONALE GRAVE/PENALITA'

Sono considerati errore professionale grave i seguenti inadempimenti:

- mancato avvio dei servizi nei tempi richiesti;
- impiego di personale privo dei requisiti previsti;
- omesso espletamento dei servizi per motivi non giustificabili ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione;
- mancata accoglienza del minore qualora il numero dei minori già accolti sia inferiore al numero massimo dei posti messi a disposizione con il presente Contratto.

L'aver commesso più di 6 errori professionali gravi nel corso del contratto comporterà la cancellazione dall'Albo.

Salvo quanto previsto dal comma precedente e fermo restando l'obbligo di risarcire gli eventuali ulteriori danni, il Comune per ogni diversa inadempienza agli obblighi contrattuali si riserva la facoltà di applicare, in esito ad un procedimento in contraddittorio e mediante semplice atto amministrativo, penali di importo compreso tra un minimo di 0,5 per mille giornaliero ad un massimo di 1 per mille giornaliero dell'importo netto del contratto, quantificato in ragione della tipologia, della maggiore o minore entità e gravità dell'inadempimento, del disservizio cagionato e della reiterazione dell'inadempienza.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta all'ente gestore (mezzo fax o posta certificata) dell'inadempienza nel termine di 30 giorni dalla conoscenza del fatto ed in assenza di risposta scritta dello stesso entro 30 giorni, o nel caso in cui gli elementi giustificativi non siano ritenuti validi.

Sarà seguita la procedura per l'applicazione delle penali approvata dal Comune di Trieste, trattenendo l'importo della penale sul pagamento delle fatture.

L'entità delle penalità non potrà in ogni caso superare, cumulativamente, la percentuale del 10% del valore del contratto superato il quale è facoltà insindacabile del Comune procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 12 - VERIFICA DEL SERVIZIO

Il Comune di Trieste - Dipartimento Servizi e Politiche Sociali, nell'ambito del proprio sistema di controlli sulle attività, vigila sui servizi erogati e sulla corrispondenza tra le previsioni del Regolamento Regionale 0158/2022 e l'offerta degli Enti Gestori dei servizi a mezzo di visite di propri rappresentanti cui è assicurato l'accesso alle strutture e alla documentazione, anche senza preavviso.

ART. 13 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE

All'Ente Gestore è fatto espresso divieto di subappaltare l'esecuzione del/dei

servizio/i oggetto del presente atto in quanto trattasi di interventi di natura prevalentemente educativa, rivolti ad una utenza minore in condizione di grave disagio psico-fisico e relazionale, e pertanto si necessita di un rapporto diretto e fiduciario con l'Ente gestore medesimo.

All'Ente Gestore è fatto, altresì divieto di cedere a terzi anche in parte il presente contratto, a pena risoluzione del contratto stesso, ferma restando l'azione del Comune per il risarcimento dei danni.

ART. 14 - RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI PRIVACY E SEGRETO D'UFFICIO

Si fa riferimento al successivo allegato__al presente contratto.

ART. 15 - RISOLUZIONE - RECESSO - REVOCA

Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le norme di cui agli articoli 122 e 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

In caso di risoluzione del contratto, l'operatore incorre nella perdita della cauzione definitiva che viene incamerata dall'Amministrazione Comunale, salvo il risarcimento del danno ulteriore. In ogni caso sarà garantito il diritto al pagamento delle somme dovute dal Comune per prestazioni maturate fino alla data della risoluzione, fatta salva l'applicazione di eventuali penali.

ART. 16 - FALLIMENTO

L'affidamento del/dei servizio/i di cui al presente atto si intenderà revocato nel caso di fallimento o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'appaltatore che possano pregiudicare lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato.

Nei casi indicati all'articolo 124 del D.Lgs. n. 36/2023 il Comune di Trieste si riserva la facoltà di interpellare i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di selezione.

ART. 17 - ESECUZIONE IN DANNO

Il Comune di Trieste, considerata la particolare natura delle prestazioni, si riserva la facoltà di affidare ad altro soggetto l'esecuzione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'Ente Gestore, con addebito allo stesso dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dal presente atto.

ART. 18 - OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E DELL'ARTICOLO 53, COMMA 16 TER DEL D.LGS. N. 165/2001 S.M.I.

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto l'ente gestore ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli

obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24 maggio 2018, immediatamente eseguibile, e nel Codice di Comportamento del Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che vengono inviati all'atto della sottoscrizione del presente atto.

Si estendono agli affidatari e ai suoi collaboratori e dipendenti - per quanto compatibili - le previsioni del "Codice di comportamento del Comune di Trieste", disponibili al seguente indirizzo internet:

<https://amministrazionetrasparente.comune.trieste.it/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codici-di-comportamento/>

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente contratto.

Il presente atto può essere, altresì, risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte dell'Ente Gestore la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti de Comune di Trieste che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

I soggetti affidatari e i relativi collaboratori e dipendenti sono altresì tenuti ad osservare le misure contenute nel Piano di Prevenzione della corruzione adottato dal Comune di Trieste e disponibile al seguente indirizzo internet:

<https://amministrazionetrasparente.comune.trieste.it/disposizioni-general/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/>.

ART. 19 - DANNI A PERSONE E COSE

L'Ente Gestore sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazioni, a copertura dei rischi da responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o cose, derivanti dall'espletamento dei servizi, per fatto proprio, del personale dipendente, o dei soci lavoratori.

La copertura assicurativa dovrà garantire anche tutte le attività ed operazioni accessorie, complementari e sussidiarie all'oggetto dei servizi di cui al presente schema di contratto e per tutta la durata del contratto.

Copia della polizza assicurativa dovrà essere consegnata al Comune di Trieste prima dell'avvio dei servizi.

ART. 20 - PATTO DI INTEGRITÀ

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facoltà previsti nel Patto di Integrità sottoscritto dall'Ente Gestore in sede di iscrizione.

Le clausole del Patto di Integrità con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del presente contratto.

ART. 21 - DIRITTO DI RINEGOZIAZIONE ED EVENTUALE RECESSO IN CASO DI SOPRAVVENIENZA DI CONVENZIONI CONSIP

MIGLIORATIVE

Il presente contratto è sottoposto alla disciplina dell'articolo 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012.

ART. 22 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al presente atto, non risolvibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è quello di Trieste.

ART. 23 - DOMICILIO

A tutti gli effetti del presente atto l'ente gestore, a mezzo del proprio responsabile, dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a Trieste, con recapito in via

_____.

ART. 24 - RINVIO

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente atto si fa espresso riferimento alle norme contenute nel "Regolamento per la disciplina delle procedure di autorizzazione, vigilanza e accreditamento delle strutture residenziali, semiresidenziali e a ciclo diurno che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie a favore di minori, in attuazione degli articoli 31 e 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (*Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*) destinate anche all'accoglimento di minori stranieri non accompagnati come dall'Art. 3 comma 1, lettera c) e neomaggiorenni in proroga amministrativa come dall'Art. 3 comma 2, lettera b)" emanato dal Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia con Decreto n. 0158/2022 e alle disposizioni dettate in materia dal Codice Civile.

ART. 25 - SPESE E CLAUSOLE FISCALI

Tutte le spese contrattuali, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto si intendono sempre completamente a carico dell'Ente Gestore.

Il valore presunto del presente atto per l'affidamento del/dei servizio/i è di Euro

_____.

Il presente atto, avendo ad oggetto prestazioni soggette ad IVA, ancorchè esenti, è da registrarsi solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del DPR 26.04.1986, n. 131.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27 bis della Tabella B allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642.

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile in quanto sia applicabile, l'Ente Gestore, a mezzo del proprio legale rappresentante, previa lettura del presente

atto, dichiara di approvare specificatamente gli articoli 9, 11, 13, 15,17 e 21 dichiarando espressamente che la loro accettazione è resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato elettronico. Fatto in un unico originale, con allegati (A e B), letto, approvato e sottoscritto.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CHICCO STEFANO

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 12/12/2023 14:16:54